

False comunicazioni sociali e responsabilità penale dei sindaci

In ogni numero della rivista trattiamo una questione dibattuta a cui i nostri esperti forniscono una soluzione operativa. Una guida indispensabile per affrontare le problematiche applicative inerenti al diritto societario, con una finestra "aperta" sulle eventuali correlate implicazioni fiscali.

a cura della **Commissione di diritto societario**
dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano

coordinamento di Enrico Holzmueller*

LA QUESTIONE



A seguito dell'approvazione di un bilancio considerato "falso" di una s.p.a. non quotata, quali sono le responsabilità penali attribuibili ai membri del collegio sindacale? Quali sono i poteri-doveri loro attribuiti per impedire il compimento di tale fattispecie penalmente rilevante?

Con la riforma del diritto societario (D.Lgs. n. 6/2003) il legislatore ha apportato considerevoli modifiche, in particolare, alle norme concernenti il funzionamento dell'organo di controllo nelle società di capitali. La novità più rilevante, in tema di s.p.a. nel sistema c.d. tradizionale, è indubbiamente quella di avere sottratto il controllo contabile al collegio sindacale attribuendolo a un revisore o a una società di revisione salvo il caso di società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, dove lo statuto può prevedere che il controllo contabile sia esercitato ancora dal collegio sindacale (artt. 2403, comma 2, e 2409-bis, comma 3, cod. civ.)^[1].

Tra le recenti novità in tema di revisione societaria vanno inoltre ricordate (anche se non sono oggetto della presente trattazione) le nuove disposizioni sull'indipendenza e sul conflitto di interesse introdotte dal D.Lgs. n. 39/2010.

* Presidente Commissione di diritto societario Odcec Milano.

⁽¹⁾ Nel presente lavoro verrà analizzata la responsabilità penale del collegio sindacale (artt. 2621-2622 cod. civ.) nell'ipotesi di adozione del modello tradizionale e con contestuale controllo contabile affidato a tale stesso organo di controllo.

Doveri, poteri e funzione di garanzia dei sindaci

Tra i soggetti potenzialmente responsabili in ipotesi di fattispecie delittuose, commesse nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, possono essere annoverati anche i sindaci, cioè quei soggetti a cui è attribuito in generale il controllo della società.

Tuttavia, qualsivoglia discorso relativo all'imputazione di responsabilità di tali soggetti per fattispecie delittuose compiute da soggetti terzi, quali, per esempio, gli amministratori, deve essere in ogni caso preceduto dall'individuazione degli effettivi doveri e obblighi di controllo sulla gestione gravanti in capo ai sindaci.

La riforma ha attribuito al collegio sindacale un potere-dovere di vigilanza assai ampio: dal controllo sulla gestione dell'organo amministrativo alla verifica dell'osservanza dei comportamenti che assicurano il contenimento del rischio di impresa

Esaminando nel dettaglio doveri e obblighi del collegio sindacale, si rileva che nell'ambito della disciplina dei controlli la disposizione di riferimento risulta essere il principio enunciato nell'art. 2403, comma 1, cod. civ. il quale, indicando i doveri dell'organo di controllo interno, prescrive che il collegio sindacale: vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento^[2].

La riforma societaria, mutuando parte del contenuto dell'art. 149, lett. b), Tuf, ha previsto in sede di riforma che il collegio sindacale «vigila (...) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione (...)» dotando quindi l'art. 2403 cod. civ. di una portata ben più ampia rispetto al previgente disposto normativo, e abbandonando una volta per tutte l'idea di fondo che il collegio sindacale rappresentasse all'interno delle società un organo di mero controllo operativo/contabile.

Si tratta di un potere-dovere di vigilanza assai ampio, che si trasforma in una clausola generale di controllo sulla gestione dell'organo amministrativo e su tutti i profili dell'amministrazione stessa, nonché una verifica dell'osservanza di quei comportamenti idonei ad assicurare il contenimento del rischio di impresa^[3].

In passato, l'esatta definizione del controllo che il collegio sindacale era chiamato a svolgere aveva creato notevoli problemi interpretativi, in quanto risultava controverso se la funzione del collegio sindacale fosse di mera legalità ovvero potesse essere estesa al merito, tale da consentire agli stessi componenti dirette valutazioni economiche e di opportunità nella gestione societaria.

La Suprema Corte in una pronuncia di non recente emanazione ha cercato di redimere tale dubbio, valutando tali controlli come "legittimità sostanziale" diretti cioè a verificare la rispondenza dell'attività sociale alle regole tecniche di buona amministrazione^[4], e identificando quale compito primario dei sindaci la verifica che gli amministratori non compiano atti imprudenti, estranei all'oggetto sociale o in conflitto di interessi, senza però inoltrarsi in un eventuale controllo in merito all'opportunità e convenienza delle scelte di gestione compiute dall'organo amministrativo^[5].

Per quanto concerne la corretta rilevazione dei fatti contabili, anche in assenza di affidamento del controllo contabile, si ritiene che i sindaci non potranno disinteressarsi della correttezza delle rilevazioni contabili, alla luce dell'art. 2403, comma 1, cod. civ. dove

In passato era controverso se la funzione del collegio sindacale fosse di mera legalità oppure potesse estendersi al merito

(2) Cerqua, «La responsabilità penale dei sindaci delle società per azioni», in *Giur. merito*, n. 9/2003, pag. 1907.

(3) Ianniello, *La riforma del diritto societario*, Milano, 2003, pag. 93.

(4) Cass. 28 maggio 1998, n. 5287, in *Il Fallimento*, n. 4/1999, pag. 397.

(5) Ambrosini, *Il nuovo diritto societario*, a cura di Cottino, Bologna, 2004, pag. 896.

si prevede espressamente che il controllo abbia a oggetto anche *l'adeguatezza dell'assetto contabile*, nel senso che l'organo di controllo dovrà essere diretto a verificare la regolare tenuta da parte degli amministratori delle scritture contabili, al fine di assicurare la correttezza dell'informazione relativa alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, indispensabile per i soci e per i terzi^[6].

Alla luce dell'art. 2403 cod. civ., i sindaci non possono disinteressarsi della correttezza delle rilevazioni contabili ancorché in presenza di revisore esterno

Pur essendo il quadro dei doveri del collegio sindacale significativamente modificato con la richiamata riforma del 2003, il legislatore non ha avvertito l'esigenza di rivedere l'impianto normativo dell'art. 2407 cod. civ.^[7] Tale norma, difatti, risulta in gran parte immodificata, nonostante l'intervento riformatore, eccezion fatta per il criterio di diligenza oggi richiesto come per gli amministratori, conformemente al disposto dell'art. 2392 cod. civ., vale a dire "professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico" di cui all'art. 1176, comma 2, cod. civ.^[8]

Il duplice livello di responsabilità in capo ai sindaci

Approfondendo la lettura del citato art. 2407 cod. civ., è possibile riscontrare un duplice livello di responsabilità in capo ai sindaci: "esclusiv" e "solidale" degli amministratori. Con riferimento alla prima fattispecie, quest'ultima sopraggiunge quando i sindaci non adempiano ai doveri ed agli obblighi posti direttamente a loro carico, sia come collegio che individualmente, diversi da quelli riconducibili al semplice controllo. Esempi possono essere: il dovere di verità delle attestazioni, l'obbligo di rispettare il segreto d'ufficio (art. 2407, comma 1, cod. civ.), nonché gli obblighi gravanti sul collegio sindacale in caso di cessazione degli amministratori (artt. 2385, comma 3, e 2386, comma 5, cod. civ.).

Di converso, l'art. 2407, comma 2, cod. civ. estende la responsabilità del collegio sindacale, in solido con gli amministratori, ai fatti e alle omissioni di questi ultimi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi connessi alla loro carica. I sindaci pertanto non rispondono del danno in quanto provocato dagli amministratori, ma in quanto cagionato dall'inosservanza di un obbligo di controllo inerente alla loro carica (responsabilità per *culpa in vigilando*). In tal caso, la responsabilità verso la società e i creditori sociali non grava sul collegio sindacale quale organo della società, ma direttamente e personalmente sui singoli sindaci, sia pur in via solidale con gli altri e con gli amministratori.

Al fine di configurare tale responsabilità in capo all'organo di controllo, da cui deriva un diretto obbligo di risarcimento, è necessaria la sussistenza dei seguenti elementi:

- inadempimento degli amministratori;
- carenza di controllo;
- esistenza di un danno patrimoniale;
- rapporto di causalità tra danno patrimoniale e insufficienza del controllo;
- evitabilità del danno in presenza di svolgimento diligente delle funzioni attribuite al collegio.

I sindaci non rispondono del danno in quanto provocato dagli amministratori, ma in quanto cagionato dall'inosservanza di un obbligo di controllo inerente alla loro carica

[6] Cerqua, op. cit., pag. 1909.

[7] Art. 2407 cod. civ. - Responsabilità: 1. I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. 2. Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. 3. All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.

[8] Di conseguenza, le prestazioni richieste ai componenti del collegio sindacale presentano oggettivamente i connotati tipici della professionalità; i sindaci, quindi, devono essere dotati di un'appropriate preparazione professionale e adeguata competenza tecnica, così come previsto dall'art. 2397, comma 2, cod. civ.

False comunicazioni sociali (artt. 2621-2622 cod. civ.)

I reati societari relativi alle c.d. false comunicazioni sociali sono disciplinati dagli artt. 2621^[9] e 2622^[10] cod. civ. Detti reati fanno parte di particolari fattispecie penalmente rilevanti, comunemente chiamati, com'è noto, "reati societari", posti a tutela della veridicità e della completezza dell'informazione societaria, quale bene istituzionale. Questi ultimi sono caratterizzati dal fatto di essere definiti reati di tipo "proprio", in quanto possono essere compiuti esclusivamente da soggetti qualificati, e in particolare amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori.

Caratteristiche sostanziali delle suindicate disposizioni sono le seguenti:

- l'art. 2621 cod. civ. ha ad oggetto un illecito di tipo contravvenzionale, che tutela la trasparenza societaria, indifferentemente dall'eventuale concretizzarsi del danno in capo ai creditori e/o soci;
- l'art. 2622 cod. civ. prevede un illecito di tipo delittuoso, dove la tutela della trasparenza societaria viene vista in funzione di una protezione del patrimonio dei soci e dei creditori^[11].

Al fine della configurazione di tale fattispecie, risulta necessario il verificarsi del relativo danno.

Elementi principali che accomunano i reati in commento sono:

- la condotta, ossia l'attività di manipolare e falsare la documentazione societaria indicata nelle norme in commento;
- l'elemento soggettivo, ossia il dolo intenzionale identificato «nell'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto»;
- l'oggetto materiale, per l'appunto i bilanci, le relazioni e le altre comunicazioni sociali. Si ritiene al riguardo che, per quanto concerne il concetto di bilancio, il legislatore non

Le false comunicazioni sociali sono un reato societario, di tipo contravvenzionale e delittuoso

(9) Art. 2621 cod. civ. - *False comunicazioni sociali*: 1. Salvo quanto previsto dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto sino a un anno e sei mesi. 2. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. 3. La punibilità è esclusa se le falsità e le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. 4. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

(10) Art. 2622 cod. civ.: 1. Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. 3. Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la pena per i fatti previsti al comma 1 è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio. 4. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. 5. La punibilità per i fatti previsti dai commi 1 e 3 esclusa se le falsità e le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. 6. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

(11) Seminarà, «False comunicazioni sociali, falso in prospetto e nella revisione contabile e ostacolo alle funzioni delle autorità di vigilanza», in *Diritto Penale e Processo*, 2002, pag. 681.

POTERI, DOVERI E RESPONSABILITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE

Art. 2403 - Doveri del collegio sindacale - 1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

2. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'art. 2409-bis, comma 3.

Art. 2403-bis - Poteri del collegio sindacale - 1. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

2. Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

3. Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto dall'art. 2421, comma 1, n. 5).

4. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci sotto la propria responsabilità e a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti e ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2399.

5. L'organo amministrativo può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Art. 2407 - Responsabilità - 1. I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

2. Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

3. All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.

si riferisca unicamente ai bilanci d'esercizio, ma anche ai bilanci c.d. "straordinari", nonché quelli "consolidati" i quali costituiscono, comunque, comunicazioni sociali, alla luce delle loro caratteristiche intrinseche.

Dal punto di vista giurisprudenziale, il concetto di comunicazione sociale è stato definito in Cassazione in via estremamente ampia, ricomprendendovi ogni comunicazione, scritta od orale, anche esterna, rivolta ai soci, ai creditori presenti e futuri e a qualunque terzo interessato, purché proveniente da uno dei soggetti qualificati e indicati nelle norme in questione^[12].

La punibilità dei reati in commento viene esclusa dallo stesso legislatore, in entrambe le disposizioni richiamate, al di sotto di determinate soglie "contabili". Nello specifico tali limiti fanno riferimento a variazioni in percentuale della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo di appartenenza e, in particolare, a variazione sia del risultato d'esercizio, al lordo delle imposte, non superiori al 5 per cento, ovvero del patrimonio netto non superiore all'1 per cento, e infine a valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Il reato di false comunicazioni sociali nelle due ipotesi rilevanti si prescrive, rispettivamente, in 3 e 5 anni

(12) Cass. pen. 9 luglio 1992, n. 2919, in Giur. It., 1993, pag. 530.

In merito alla prescrizione, si fa riferimento ai parametri fissati dall'art. 157 cod. pen., da cui risulta che il reato di false comunicazioni sociali si prescrive in tre anni, nel caso dell'art. 2621 cod. civ., e in cinque anni nell'ipotesi di cui all'art. 2622.

La responsabilità penale dei sindaci in caso di false comunicazioni sociali

L'organo di controllo rientra, come già evidenziato, tra quei soggetti attivi, i quali possono essere imputati dei reati di false comunicazioni sociali.

In relazione al falso in bilancio risulta però chiaro che l'eventuale incriminazione dei sindaci non potrà aver luogo senza l'esistenza dei presupposti penalistici, *in primis* l'esistenza del dolo (i già richiamati artt. 2621 e 2622 si riferiscono all'«intenzione di ingannare i soci e il pubblico»). Va ricordato inoltre che, alla luce del disposto dell'art. 40 cod. pen., l'equiparazione tra il non impedire un evento (che si abbia l'obbligo giuridico di impedire) e il cagionarlo impone al soggetto interessato di individuare di volta in volta gli obblighi di attivarsi che abbiano rilievo penale. In sostanza, si tratta di stabilire se l'obbligo di vigilanza e di controllo gravante sui sindaci integri quella posizione di garanzia degli interessi che fanno capo alla società, ai soci, ai creditori e ai terzi in genere, contrassegnata dall'obbligo giuridico di impedire l'evento, che è richiesta dall'art. 40, comma 2, cod. pen. per fondare, sul piano oggettivo, una responsabilità di tipo omissivo e se, di conseguenza, i sindaci possano essere chiamati a rispondere, in concorso con gli amministratori, dei reati da costoro commessi, allorché non li abbiano impediti per un loro omesso o insufficiente controllo^[13].

In tale ambito, tuttavia, a differenza delle responsabilità di tipo civilistico, affinché la condotta di un soggetto, che rimanga inerte dinanzi alla commissione di un reato, possa essere ascritta alla sua responsabilità in relazione a un contributo omissivo al reato medesimo, occorre che quel soggetto sia il destinatario di uno specifico obbligo giuridico d'impedimento.

Pertanto i sindaci sono responsabili di false comunicazioni sociali se nella loro relazione non evidenziano il loro dissenso alle valutazioni fatte dagli amministratori, che può anche essere espresso con l'invito all'assemblea a non approvare il bilancio.

Preme evidenziare a tal punto che più volte si è esclusa la responsabilità penale dell'amministratore che avesse espresso il suo dissenso e lo stesso sia stato annotato nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia al presidente del collegio sindacale, quale obbligo tassativo e non sostituibile di dissociazione dell'atto collegiale, al fine di evitare la presunzione di corresponsabilità con i soggetti amministratori.

Nel caso dell'organo di controllo, l'art. 2404, ultimo comma, cod. civ. richiama, seppur nei tratti essenziali, la norma suddetta, disponendo che il sindaco ha il diritto di far annotare a verbale i motivi del proprio dissenso, con l'obbligo tassativo di dissociarsi, in quanto diversamente la sua partecipazione almeno sotto il profilo del contributo oggettivo sarebbe indubbia.

Occorre chiedersi quando deve scattare il campanello d'allarme per i sindaci, nel caso questi ultimi siano a conoscenza, attraverso l'esame della contabilità o di altri atti o notizie interne, del fatto che gli amministratori stanno commettendo un illecito.

I sindaci sono colpevoli di false comunicazioni sociali se nella loro relazione non evidenziano il loro dissenso alle valutazioni fatte dagli amministratori, anche attraverso l'invito all'assemblea a non approvare il bilancio

(13) Cerqua, op. cit., pag. 1913.

Il sindaco ha il diritto di fare annotare a verbale i motivi del proprio dissenso

La giurisprudenza sia di legittimità che di merito si è espressa a più riprese sull'obbligo giuridico dei sindaci di impedire il reato degli amministratori, anche se ha omesso di indicare peculiarmente in che cosa debbano consistere le attività impeditive delle azioni delittuose degli amministratori e quali siano le azioni od omissioni illecite di questi ultimi da impedire^[14].

Ben sappiamo, tuttavia, che il compito dei sindaci in tale ambito è limitato al riscontro successivo del rispetto delle norme sul bilancio, in quanto tale organo non partecipa alla predisposizione e redazione dello stesso documento contabile. Se, da un lato, risulta, quindi, difficile ipotizzare un vero e proprio potere di impedimento del falso in bilancio commesso dagli amministratori, è pur vero che i sindaci sono altresì considerati quali garanti della veridicità del bilancio, tenuto anche conto che, ai sensi dell'art. 2407, comma 1, cod. civ., sono responsabili delle loro attestazioni; obbligo di verità che viene indirettamente sottolineato anche dall'art. 2621 cod. civ. dove il legislatore individua i sindaci come potenziali soggetti attivi del reato di false comunicazioni, tipizzando una specifica e propria condotta omissiva, non a titolo di concorso nel reato con gli amministratori ai sensi dell'art. 110 cod. pen.^[15]

Seppur in precedenza si è correttamente identificato elemento soggettivo del reato di false comunicazioni sociali nel dolo intenzionale, è intuibile come la violazione dei doveri di vigilanza di regola configura, come già anticipato, la c.d. *culpa in vigilando*, caratteristica degli illeciti di tipo colposo, dove l'inerzia nello svolgimento dei compiti di vigilanza e di controllo in presenza di determinati segnali di pericolo si configura più che altro nell'accettazione volitiva e consapevole del rischio di verificazione degli eventi delittuosi; da ciò sembra potersi trarre la conseguenza che ai fini dell'attribuzione della responsabilità penale in capo al sindaco è sufficiente la sussistenza di dolo cosiddetto "di tipo eventuale"^[16].

Si dovrebbe dimostrare, in pratica, che il sindaco è rimasto inattivo nonostante la percezione effettiva di un fatto illecito, ipotesi che ben potrebbe configurarsi, per esempio, in occasione della partecipazione diretta dello stesso alle adunanze del consiglio d'amministrazione, durante le quali emergano specifici fatti illeciti che egli stesso ha l'obbligo giuridico di impedire^[17].

Si predilige definire i reati commessi da tale organo di controllo come reati di tipo collegiale, quali delitti pluripersonali derivanti da un atto collegiale posto in essere da più persone già costituite dalla legge in collegio, quale organo di una persona giuridica pubblica o privata per compiere atti giuridici leciti. Reato collegiale che sarà caratterizzato da due elementi:

- la responsabilità di tutti membri del collegio che abbiano preso parte alla delibera quale conseguenza dell'unitarietà dell'atto collegiale e dell'appartenenza del soggetto all'organo collegiale;
- la responsabilità dei membri dissenzienti dell'organo collegiale, salvo che adempiano agli obblighi di annotazione del dissenso artt. 2392, comma 3, cod. civ. (amministratori) e 2404 cod. civ. (sindaci).

Va dimostrato che il sindaco è rimasto volutamente inattivo nonostante abbia percepito un fatto illecito

[14] Cass. pen., Sez. V, 18 dicembre 2001, in Dir. pen. e proc., 2002, pag. 1251; trib. Milano 16 aprile 1992, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1995, pag. 1477.

[15] Pisani, *Controlli sindacali e responsabilità nelle società per azioni*, Milano, 2003, pag. 202.

[16] Napolitano, *Reati societari*. Falsità nelle comunicazioni sociali e agiotaggio societario, vol. III, Milano 1996, pag. 400.

[17] Cerqua, op. cit., pag. 1913.

?

F.A.Q. - le risposte alle domande più ricorrenti

R

Quali soggetti rispondono penalmente in caso di false comunicazioni sociali?

Gli organi societari che sono responsabili in caso di false comunicazioni sociali (artt. 2621-2622 cod. civ.) sono: gli amministratori, i membri del comitato esecutivo, i sindaci, i direttori generali e i liquidatori.

Quali poteri di ispezione e indagine sono riconosciuti ai sindaci in merito alla gestione societaria?

L'art. 2403, comma 3, cod. civ. dispone che i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

A quale titolo i sindaci rispondono penalmente del reato di false comunicazioni sociali?

Il sindaco può rispondere sia come concorrente materiale nel falso degli amministratori, sia come autore tipico del reato di false comunicazioni sociali, con riguardo in particolare alla relazione dei sindaci.

*di Pierpaolo Galimi,
componente Commissione di diritto societario
Odcec Milano*

I MANUALI DI GUIDA AL DIRITTO

NUOVA
EDIZIONE

I MANUALI DI Guida al Diritto

Marco Confalonieri

TRASFORMAZIONE, FUSIONE,
CONFERIMENTO,
SCISSIONE E LIQUIDAZIONE
DELLE SOCIETÀ

2010

Aspetti civilistici, contabili e fiscali
delle operazioni straordinarie.
ministeriale e formulario su Cd-Rom



TRASFORMAZIONE, FUSIONE,
CONFERIMENTO, SCISSIONE
E LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETÀ

M. Confalonieri

Il volume è **strutturato in sei parti**, una per ogni operazione societaria. Nell'ambito di ciascuna parte l'autore, dopo averne sinteticamente **analizzato le caratteristiche**, espone gli **adempimenti civilistici** e le **norme** che presidono ad una **corretta tenuta della contabilità**. Grande rilievo è poi dato all'**esposizione della disciplina fiscale**, per quanto concerne gli **adempimenti relativi sia alle imposte dirette**, sia alle **imposte indirette**, in particolare all'**IVA**. Questa edizione ha aggiornato il volume con i più **recenti interventi normativi e interpretativi sia a livello civilistico, sia tributario**. Si è proceduto, inoltre, a fornire alcune **osservazioni in tema di principi contabili IAS/IFRS** da applicarsi alle operazioni straordinarie. Il CD-Rom allegato contiene, oltre alle formule, anche le circolari e risoluzioni ministeriali inerenti agli adempimenti contabili e fiscali relativi a ciascuna operazione straordinaria.

Pagg. 784 + CD-Rom – € 70,00

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.

Trova quella più vicina all'indirizzo www.librerie.ilsolo24ore.com

GRUPPO24ORE
La cultura dei fatti